



Comune di Lecco

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 63 del 23.09.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventitré del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Eugenio Milani	X		Richard Martini		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi		X
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza		X	Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani		X
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>8</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Cerrato – Frigerio – Mauri

L'Assessore Donato illustra il contenuto della deliberazione e passa poi la parola al Dott. Schiripo che fornisce i dettagli della convenzione oggetto della trattazione. Il Presidente Marelli informa che è stato presentato un emendamento a firma del Sindaco, che si propone di rettificare la numerazione degli articoli della convenzione, riportati erroneamente. Tale emendamento costituisce allegato 2 alla presente deliberazione.

Dopo alcune puntualizzazioni da parte dell'Assessore Donato, il Presidente apre la fase di dibattito. Nel corso del dibattito, rientra il Consigliere De Capitani ed escono i Consiglieri Angelibusi, Mauri e Siani. Presenti 31 assenti 10: Angelibusi, Bodega, Buizza, Chirico, Fusi, Licini, Martini, Mauri, Palermo e Siani. Il Presidente Marelli, dopo numerosi interventi, mette in votazione l'emendamento ottenendo il seguente risultato: Con 31 voti favorevoli, l'emendamento è approvato. Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto e mette in votazione il provvedimento come sopra emendato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- compito del Servizio nazionale della protezione civile è agire in modo da ridurre al minimo il tempo che intercorre tra una calamità e i primi soccorsi e interventi;
- la protezione civile rientra tra le materie più frequentemente assoggettate alla scelta della "gestione associata" di tutte le attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- la possibilità di accordarsi tra amministrazioni pubbliche su una gestione solidale di singoli problemi è sempre stata presente nel panorama amministrativo, Infatti l'articolo 15 della legge 241/90, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", mentre la legge 225/92, all'articolo 6, prevede che le amministrazioni chiamate a provvedere alle attività della protezione civile, possano appositamente "stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- sussiste la necessità di condividere, con un criterio che potremmo definire del "pooling and sharing", in via esemplificativa, i seguenti meccanismi operativi:
  - a) il valore di un approccio integrato, da non limitare ai risparmi di scala ottenibili;
  - b) una lettura unitaria del territorio dal punto di vista dei rischi;
  - c) un livello areale ottimale per la gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo;
  - d) mettere in comune e condividere le risorse possedute per farne valore aggiunto in occasione di gestioni di crisi in uno o più comuni interessati;
  - e) gestire assieme i fondi a disposizione;
  - f) fare da supporto ai singoli sindaci come alla più ampia realtà intercomunale;
  - g) creare meccanismi comuni di monitoraggio;
  - h) creare modelli di coordinamento delle risorse umane e in particolare del volontariato.
  - i) pianificare assieme la protezione del cittadino
  - j) costruire un approccio integrato ai problemi
- molte esperienze di gestione associata nascono e muovono quasi esclusivamente da motivazioni di carattere economico per l'ottenimento di economie di scala, e che, tuttavia, altra realtà è invece quella in cui, a seguito dell'acquisizione di una matura consapevolezza della situazione territoriale e delle necessità organizzative e operative conseguenti, si decide di condividere esperienze amministrative in piena coerenza tra loro.

Dato atto che la l.n.225/92, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, all'art.15 individua le competenze dei Comuni nella materia e le attribuzioni del Sindaco quale autorità di protezione civile;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 6 della legge 225/92 sancisce, da parte delle strutture locali di protezione civile, la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di dare attuazione alle attività di protezione civile, dando atto che - a tale attuazione - possono concorrere, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i gruppi associati di volontariato civile;

Accertato che il d.lgs. n. 112/98 stabilisce che sono attribuite ai Comuni le funzioni relative all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale (art. 108, lett. c, n.6);

Valutato che la gestione del servizio di protezione civile può risultare più funzionale ed efficiente se effettuata in forma associata;

Dato atto che il D.L. 6-7-2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, di modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 14 "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali", al comma 27, individua tra "... le funzioni fondamentali dei comuni ... ", le "... attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ... ". Inoltre, il comma 28, prevede che "... I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ..." esercitino "... obbligatoriamente in forma associata ..." (Convenzione) le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27. Infine, al comma 31-bis, si stabilisce che "... le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale ..." e alla scadenza del periodo va comprovato il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.

Ritenuto opportuno approvare l'allegata CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE (All. n. 1), sia per ottemperare alle prescrizioni della normativa sopra riportata, sia, soprattutto, per realizzare quel sinergismo operativo consapevole e solidale espresso in premessa.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge 225/1992 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 16/2004 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con 25 voti favorevoli e 6 astenuti (Bettega, Boscagli, Fortino, Pasquini, Romeo e Zamperini)

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE, condivisa dai Sindaci o loro delegati, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di individuare come Ente capofila per la fase di avvio ed entrata a regime della CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE e comunque non oltre il 31.12.2014 il Comune di Lecco.
4. Di individuare come data per la sottoscrizione della CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE il 10.10.2013.
5. Di individuare come data di inizio della fase di avvio dell'operatività della Convenzione il 30.10.2013 con la convocazione della 1° seduta per la conferenza dei Sindaci per l'attività

programmatoria come previsto dall'art. 6 della CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE.

6. Di demandare agli uffici dei rispettivi Enti gli atti opportuni e necessari per la conclusione dell'iter di approvazione della Convenzione.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000



Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE" PROT. n. 40776 del 18.07.2013

Lecco, 18.07.13

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Dott. Flavio Polano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavio Polano", written over a horizontal line.



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 63 del 23/09/13

APP 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI MALGRATE



Comune di Lecco



## CONVENZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

- la l.n.225/92, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, all'art.15 individua le competenze dei Comuni nella materia e le attribuzioni del Sindaco quale autorità di protezione civile;
- il comma 1 dell'art. 6 di tale legge sancisce, da parte delle strutture locali di protezione civile, la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di dare attuazione alle attività di protezione civile, dando atto che - a tale attuazione - possono concorrere, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i gruppi associati di volontariato civile;
- il d. lgs. n. 112/98 stabilisce che sono attribuite ai Comuni le funzioni relative all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale (art. 108, lett. c, n.6);
- valutato che la gestione del servizio di protezione civile può risultare più funzionale ed efficiente se effettuata in forma associata;

Dato atto che il D.L. 6-7-2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, di modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 14 "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali", al comma 27, individua tra "... le funzioni fondamentali dei comuni ...", le "... attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ...". Inoltre, il comma 28, prevede che "... I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ..." esercitino "... obbligatoriamente in forma associata ..." (Convenzione) le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27. Infine, al comma 31-bis, si stabilisce che "... le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale ..." e alla scadenza del periodo va comprovato il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.

### SI CONCORDA TRA

I Comuni di LECCO – BALLABIO – VALGREGHENTINO – MALGRATE – OLGINATE - AIRUNO

### LE SEGUENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 1 - Finalità

1. Tra i Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed il coordinamento delle associazioni e gruppi comunali di volontariato di protezione civile vengono stipulati i seguenti protocolli per il servizio di protezione civile allo scopo di attuare, in forma unitaria e coordinata, sui territori dei comuni aderenti, gli interventi di protezione civile rivolti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da tali eventi calamitosi; ciò ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, della legge n. 225/1992, del decreto legislativo n. 112/1998, della della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile») e dal Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9 "Regolamento di attuazione



dell'albo regionale del volontariato di protezione civile ed in armonia con le indicazioni degli organi statali e regionali competenti nella materia. Nello specifico:

- a. all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
- b. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- c. alla collaborazione per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza;
- d. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione dei Comuni aderenti al protocollo e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f. all'utilizzo del volontariato di protezione civile in modo coordinato su territorio dei comuni aderenti sulla base degli indirizzi prefissati;
- g. alla collaborazione con gli enti e le istituzioni facenti parte del sistema Nazionale e regionale di Protezione Civile ed in particolare i VVF, l'AREU 118, il Soccorso Alpino e il Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 2 - Comuni

1. I comuni aderenti alla presente convenzione istituiscono il "Servizio di Protezione Civile Territoriale", in forma associata con i, compito di coordinare e gestire quanto disciplinato all'art.1.
2. I comuni associati individuano con successivi atti l'ente capofila della convenzione con compiti di coordinamento ed organizzazione, i singoli comuni individuano tra i propri dipendenti e/o amministratori un referente ed un supplente per la partecipazione alle attività coordinate.
3. L'ente capofila metterà a disposizione la propria struttura di Protezione Civile che, coadiuvata dai referenti comunali di cui al punto 2, curerà i seguenti compiti coordinati:
  - a. Armonizzazione delle procedure di protezione civile tra i comuni aderenti sia a legislazione vigente sia a seguito di modificazioni ed integrazioni;
  - b. Realizzazione delle modulistiche di emergenza coordinata e conforme per tutti i comuni aderenti;
  - c. Gestione coordinata ed armonizzata delle risorse umane e strumentali dei comuni aderenti per interventi sul territorio degli enti;
  - d. Individuazione delle risorse strumentali da acquisire ed indicazioni ai singoli enti, in base alle risorse economiche che gli stessi mettono a disposizione, ed indicazioni agli stessi dei beni e servizi per l'implementazione delle risorse territoriali;
  - e. Supporto ai singoli enti nella programmazione, gestione, informazione, aggiornamento, formazione, in materia di protezione civile.
4. I singoli comuni aderenti manterranno la propria autonomia in materia di protezione civile, ogni Sindaco sarà responsabile di protezione civile secondo quanto disposto dalle normative vigenti, e come tale sarà competente, in via esemplificativa a:
  - a. attivare solo la propria struttura comunale e/o il Servizio di protezione civile territoriale di cui alla presente convenzione per eventi interessanti il proprio territorio, in tal caso il Servizio Territoriale sarà diretto e coordinato dal Sindaco sul cui territorio si verifica l'evento, laddove l'evento interessi il territorio di più comuni aderenti alla convenzione la direzione ed il coordinamento sarà collegiale;
  - b. alla stesura/adozione/approvazione del PEC potendo richiedere supporto al Servizio di protezione civile Territoriale;



- c. all'acquisto e acquisizione al patrimonio dell'ente, con autonome procedure di beni e servizi di protezione civile, con risorse proprie e/o cofinanziate dalla Regione, dopo aver concordato l'acquisto in seno al Servizio di protezione civile territoriale.
5. I singoli comuni aderenti alla convenzione mettono a disposizione del Servizio Protezione Civile territoriale, in via generale e senza condizioni, per emergenze di protezione civile, assentendo con la presente convenzione ad operare al di fuori del proprio territorio comunale:
  - a. volontari del Proprio Gruppo Comunale
  - b. soggetti convenzionati o a contratto con l'ente per attività di protezione civile
  - c. attrezzature e materiali di proprietà o disponibilità dell'Ente
6. Il Servizio di protezione civile territoriale sarà organizzato secondo quanto disciplinato dalle normative di protezione civile. Fermo restando quindi la Direzione ed il coordinamento in capo al Sindaco o ai Sindaci, in forma collegiale, dei territori dove si verifica l'evento, l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio di protezione civile territoriale fa capo al responsabile della struttura di protezione civile dell'ente capofila coadiuvato dal referente o dai referenti degli enti sul cui territorio gli enti si stanno verificando.
7. Con successivi atti, prodotti dal Servizio di protezione civile territoriale, e approvati dalle giunte dei comuni aderenti alla convenzione, verranno elaborati specifici protocolli operativi esplicativi della presente convenzione.

### **Art. 3 – Coordinamento dei volontari di protezione civile**


1. I Gruppi comunali dei comuni aderenti alla presente convenzione, e le associazioni di volontariato di protezione civile che con atto formale intendessero aderire, costituiscono il "Coordinamento territoriale di volontari di protezione civile", con le seguenti funzioni:
  - a. Gestione coordinata ed armonizzata di tutte le forze del volontariato (Gruppi Comunali e Associazioni) aderenti alla presente convenzione, attraverso un organismo direttivo formato da un Presidente, un vice – Presidente e tre membri direttivi, democraticamente eletto con procedure oggetto di successivi atti;
  - b. Gestione di tutti i mezzi e di tutte le attrezzature in disponibilità al volontariato di protezione civile aderente alla convenzione;
  - c. Gestione delle attività di formazione ed esercitazione da proporre e realizzare in collaborazione con il Servizio di protezione civile territoriale;
  - d. Gestione delle attività dei volontari di protezione civile in ambito di emergenza, sia in ambito territoriale sia in ambito extraterritoriale (regionale/nazionale/internazionale), in collaborazione con il Servizio di protezione civile territoriale;
  - e. Programmazione, realizzazione e gestione delle attività esercitative e di monitoraggio del territorio in collaborazione con il Servizio di protezione civile territoriale;
  - f. Programmazione, realizzazione e gestione delle attività formative di specializzazione operativa di protezione civile sulla globalità dei volontari in collaborazione con il Servizio di protezione civile territoriale;
  - g. Collaborazione con il Servizio di protezione civile territoriale per le attività di pianificazione dell'emergenza.
  - h. Redazione della proposta acquisto di mezzi e attrezzature, nonché dei corsi di specializzazione per i volontari, in collaborazione con il Servizio protezione civile territoriale, in ragione delle risorse messe a disposizione dai singoli enti convenzionati, da portare in approvazione degli stessi;



- i. Gestione autonoma delle attività istituzionali del coordinamento nella sede o nelle sedi istituzionali individuate in collaborazione con i Servizio di protezione civile territoriale
2. I singoli Gruppi Comunali e le associazioni aderenti alla convenzione, mantengono la loro autonomia operativa a livello comunale o nell'ambito delle convenzioni che le associazioni hanno stipulato con gli enti, con le seguenti modalità:
  - a. Collaborano, in piena autonomia, con la propria istituzione di riferimento;
  - b. In piena autonomia possono organizzare e gestire attività che riguardino il proprio territorio comunale;
  - c. Utilizzano mezzi e attrezzature in dotazione per attività sul proprio territorio comunale;
  - d. Gestiscono e organizzano, autonomamente, le proprie attività istituzionali sul territorio di riferimento.
3. L'autonomia descritta al comma 3, è subordinata alla non sussistenza di condizioni di emergenza sul territorio dei comuni aderenti alla convenzione, laddove dovesse verificarsi un'emergenza di protezione civile la struttura direttiva del Coordinamento territoriale, ha la facoltà di distogliere i volontari da qualunque altra attività in essere ancorché programmata laddove lo ritenesse necessario.
4. In ragione di quanto disposto al comma 3, ogni Gruppo Comunale o Associazione aderente alla presente convenzione, deve comunicare alla direzione del Coordinamento Territoriale tutte le attività intraprese in via autonoma con l'indicazione degli uomini e dei mezzi che si intende impiegare, al fine di permettere alla Direzione del Coordinamento territoriale la migliore gestione dell'organizzazione degli uomini e dei mezzi in caso di emergenza.
5. Con successivi atti, prodotti dal Coordinamento territoriale di volontari dei protezione civile, in collaborazione con il Servizio di protezione civile territoriale, e approvati dalle giunte dei comuni aderenti alla convenzione, verranno elaborati specifici protocolli operativi esplicativi della presente convenzione.

#### Art. 4 – Attività coordinata

1. Le attività del Servizio di Protezione Civile territoriale si svolgono normalmente presso la sede individuata da Comune capofila, con incontri periodici richiesti dal Responsabile del Comune Capofila o dai referenti degli altri enti aderenti, e comunque almeno con cadenza semestrale.
2. Alle attività del Servizio di Protezione Civile territoriale partecipano di diritto il Presidente e/o il vice Presidente del Coordinamento territoriale di volontari dei protezione civile.
3. Le attività del Servizio di Protezione Civile territoriale possono svolgersi, a richiesta di un referente o del Presidente del Coordinamento, anche in altra sede.
4. Le attività del Coordinamento territoriale di volontari dei protezione civile si svolgono normalmente presso la sede istituzionalmente, con incontri periodici convocati dalla Direzione del Coordinamento secondo quanto disposto nel regolamento organizzativo, membro di diritto senza voto della direzione del Coordinamento è il Responsabile del Servizio di Protezione Civile territoriale.
5. Per le attività in emergenza la sede operativa è normalmente quella del Servizio di Protezione Civile territoriale, laddove fosse necessario o l'emergenza lo richiedesse le attività in emergenza possono essere allocate in altra sede.
6. Laddove fosse necessario o la situazione emergenziale lo richiedesse, le attività del Servizio e del Coordinamento possono essere svolte anche presso un PCA (Posto di Comando Avanzato).



#### Art. 5 - Durata


1. La presente convenzione ha validità di anni tre decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con tacito rinnovo.
2. L'eventuale recesso da parte di uno o più Comuni deve essere comunicato mediante lettera raccomandata, per iniziativa di questi ed a ciascuno degli altri, almeno 30gg. prima della data di recesso.
3. L'eventuale recesso da parte di una associazione dal Coordinamento territoriale di volontari dei protezione civile deve essere comunicato mediante lettera raccomandata alla sede del Coordinamento, almeno 30gg. prima della data di recesso.

#### ART. 6 Conferenza dei Sindaci ed attività programmatica

1. I Sindaci o loro delegati, con la partecipazione del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Territoriale e del Presidente Coordinamento territoriale di volontari di protezione civile si riuniscono con cadenza annuale, entro il 30 ottobre di ogni anno e/o qualora se ne abbia necessità per:
  - a. verificare il funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi del rapporto convenzionale;
  - b. concorrere alla procedura di individuazione/conferma del comune capofila;
  - c. evidenziare specifiche ed ulteriori necessità di intervento dei gruppi e delle associazioni di protezione civile non ricomprese in atti di programmazione;
  - d. definire annualmente, in base alle disponibilità di bilancio di ogni singolo ente, la previsione di spesa complessiva per l'attività di pianificazione, funzionamento, investimenti e acquisti per le attività di protezione civile territoriali;
  - e. definire la proposta di ottimizzazione complessiva delle spese di protezione civile per il potenziamento dei Gruppi Comunali e delle Associazioni;
  - f. definire le linee guida di utilizzo dei gruppi di protezione civile nelle attività non emergenziali;
  - g. concordare gli eventi e le manifestazioni in genere in cui risulti necessaria la presenza del servizio di protezione civile a salvaguardia e sicurezza della popolazione predefinendo un programma di interventi in ambito territoriale;
  - h. deliberare in merito ai risultati conseguiti dal sistema di protezione civile territoriale con evidenziazione del grado di efficacia delle attività poste in essere e, dove possibile, dell'economicità conseguite in relazione alla quantificazione dei possibili danni scongiurati dagli interventi di prevenzione svolti.
  - i. Deliberare in merito a proposte di atti regolamentari e/o protocolli disciplinanti nel dettaglio tutti gli aspetti gestionali del rapporto convenzionale da portare in approvazione delle rispettive giunte.

#### Art. 7 - Rapporti finanziari

1. I Comuni aderenti alla convenzione possono in seno alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 deliberare l'istituzione di un apposito fondo di funzionamento diretto a finanziare le spese di protezione civile territoriali gestito dal responsabile del Servizio di protezione civile territoriale.
2. Le modalità di partecipazione al fondo di cui al comma 1, laddove ne venga deliberata l'istituzione, saranno oggetti di apposito atto deliberato e concordato in seno alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6.



3. Il fondo, laddove istituito, è destinato principalmente a sostenere le spese per le seguenti attività:
- Esercitazioni territoriali;
  - Formazione specialistica dei volontari ad uso territoriale;
  - Acquisto materiale di consumo in occasione di attività di protezione civile sia in emergenza, sia formativa, sia esercitative;
  - Attività divulgative di protezione civile di vario genere.
  - Riparazioni e/o sostituzione di materiali e attrezzature danneggiate o consumate durante le operazioni ad utilizzo congiunto

**Art. 7<sup>8</sup> - Uffici referenti ed organizzazione**

- Ciascun Sindaco, in quanto responsabile di protezione civile, continuerà a mantenere autonomi rapporti operativi con il coordinatore del gruppo di protezione civile comunale o del responsabile dell'associazione convenzionata per la definizione delle attività ordinarie da svolgere sul proprio territorio;
- Ciascuna amministrazione comunale aderente, inoltre, si relazionerà per gli aspetti amministrativi con il Servizio di protezione civile territoriale presso il Comune capofila, ufficio che assolverà gli aspetti finanziari ed amministrativi di gestione della convenzione.
- Il Presidente del Coordinamento territoriale di volontari di protezione civile svolge funzioni di programmazione e raccordo tra i gruppi comunali e le associazioni, supporto operativo al Responsabile del Servizio di protezione civile territoriale ed al Sindaco del comune capofila, partecipa alla conferenza dei sindaci e alla gestione delle emergenze e di primo soccorso in collaborazione, primus inter pares, con i coordinatori dei gruppi comunali con assegnazione del ruolo di decisore di ultima istanza, in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio di protezione civile territoriale.
- Il Responsabile del Servizio di protezione civile territoriale e il Presidente del Coordinamento territoriale dei volontari di protezione civile sono i referenti degli enti convenzionati nelle attività di protezione civile inerenti il sistema di protezione civile territoriale in ambito di convenzione.

**Art. 8<sup>9</sup> - Disposizioni finali**

- La presente convenzione è documento aperto, ogni comune o associazione che volesse farne parte deve presentare domanda al Servizio di protezione civile territoriale presso il comune capofila entro il 30.06 di ogni anno, la richiesta sarà trattata in seno alla conferenza dei sindaci di cui all'art. 6, l'assenso o il diniego alla partecipazione alla convenzione verrà comunicato entro il 30.11 e la partecipazione, laddove l'esito sia positivo sarà attiva dal 01.01.
- La presente convenzione può essere modificata previa approvazione, da parte dei competenti organi di tutti i Comuni associati, a mezzo di apposito atto deliberativo con parere favorevole delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 6.

**ATTO CONDIVISO**

Lecco.....	Ballabio.....	Valgrehentimo.....
Malgrate.....	Olginate.....	Airuno.....

7908  
EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Nella convenzione allegata alle proposte di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione convenzione operativa di potestà civile" è erroneamente ripetuto riportata la numerazione delle stesse (2 volte indicato l'art 7).

Si propone quindi di rettificare la ~~ve~~ numerazione degli articoli come segue:

- ART 8 - Uffici referenti ed organizzazione (anziché ART 7....)
- ART 9 - Disposizioni finali (anziché art 8....)

PIRELLA  
favorevole ai sensi  
dell'art 48 Dlgs 267/2000  
23.9.2013

23/9/2013


Val Basso

lll

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 1<sup>o</sup> 8 OTT. 2013 e vi rimarrà affissa per 15  
giorni consecutivi fino al 23 OTT. 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n.  
267/2000.

Li, 1<sup>o</sup> 8 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri

Il Segretario Comunale